Causa 13/86

Charlotte von Bonkewitz-Lindner
contro
Parlamento europeo

« Incidente processuale »

Ordinanza della Corte (seconda sezione) del 18 marzo 1987 1417

Massime dell'ordinanza

Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Identità dell'oggetto — Oggetto preciso e determinabile — Interesse ad agire — Insussistenza — Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

ORDINANZA DELLA CORTE (seconda sezione)
18 marzo 1987 *

Nella causa 13/86,

Charlotte von Bonkewitz-Lindner, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 a, rue des Glacis, 1628 Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. Francesco Pasetti-Bombardella, consigliere giuridico presso il Parlamento europeo, e Manfred Peter, capodivisione, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con studio ivi 22, Côte d'Eich,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

causa avente ad oggetto la domanda volta, in primo luogo, a far accertare che l'autorità che ha il potere di nomina del Parlamento europeo ha ingiustamente omesso di procedere a un'indagine e, in secondo luogo, ad ottenere il risarcimento dei danni,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 gennaio 1986, la sig.ra von Bonkewitz-Lindner, dipendente del Parlamento europeo, ha proposto, a norma dell'art. 91 dello statuto del personale delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo, inteso in sostanza a far accertare che l'autorità che ha il potere di nomina del Parlamento europeo ha ingiustamente omesso di procedere ad una indagine e a ristabilire l'ordine nella divisione e a far condannare il Parlamento a versare alla ricorrente BFR 91 600, come risarcimento del danno materiale, e BFR 300 000 per il danno morale, ossia in totale BFR 391 600. La ricorrente basa il ricorso, in diritto, sull'inadempimento da parte del Parlamento europeo dell'obbligo di assistenza e deduce in proposito la trasgressione dell'art. 24 dello statuto.

2 Con lettera 28 febbraio 1985, la sig.ra von Bonkewitz-Lindner chiedeva all'autorità che ha il potere di nomina del Parlamento europeo in primo luogo di esigere da un altro dipendente delucidazioni e di proteggerla contro calunnie e atti ostili, e, in secondo luogo, di ordinare al suo superiore gerarchico di comportarsi in un certo modo. Non avendo ricevuto risposta, la von Bonkewitz-Lindner proponeva

un reclamo in data 30 luglio 1985, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Detto reclamo si richiama espressamente alle domande del 28 febbraio 1985. Inoltre la von Bonkewitz-Lindner presenta in detto reclamo una tabella dei danni materiali che avrebbe subiti e valutati in BFR 138 600 senza chiederne il versamento.

3 Tali domande della von Bonkewitz-Lindner hanno indotto l'amministrazione del Parlamento europeo a prospettare la riorganizzazione della divisione interessata e a proporre un trasferimento da lei tuttavia rifiutato.

4 Il Parlamento europeo sostiene che il ricorso è irricevibile dato che esso non possiede i requisiti di forma prescritti e non è conforme alle disposizioni del regolamento di procedura della Corte.

5 A termini dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare d'ufficio l'improcedibilità per motivi di ordine pubblico, in particolare, l'irricevibilità del ricorso, e statuire in conformità all'art. 91, §§ 3 e 4, senza passare alla fase orale.

6 Va osservato che a norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto, il ricorso del dipendente è ricevibile soltanto qualora l'autorità che ha il potere di nomina abbia prima ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'oggetto del ricorso non può essere diverso dall'oggetto del procedimento amministrativo a pena di irricevibilità del ricorso (vedasi sentenza 10 luglio 1986, Licata/Comité economique et social, 270/84, Racc. pag. 2305). Emerge pure dalla costante giurisprudenza che il ricorso deve basarsi su un interesse ad agire del ricorrente di cui trattasi. Infine, la domanda deve avere un contenuto concreto.

7 Il ricorso della ricorrente non soddisfa alcuna di dette condizioni.

8 Per quanto riguarda la domanda diretta a far dichiarare che l'APN ha ingiustamente omesso di procedere ad una indagine, va anzitutto osservato ch'essa non è conforme ad una delle domande contenute nella lettera 28 febbraio 1985 e nella lettera di reclamo 30 luglio 1985. In secondo luogo, risulta che la domanda non si basa su un interesse ad agire. La domanda si riferisce solo ad una indagine d'or-

dine generale senza indicare su quale punto determinato l'APN avrebbe omesso di procedere a una inchiesta e in qual misura detta inchiesta riguarderebbe gli interessi della ricorrente. Inoltre, i problemi della divisione di cui trattasi sono ben noti all'amministrazione del Parlamento europeo, e hanno giustamente indotto l'amministrazione dello stesso a prospettare una riorganizzazione della divisione e a proporre un trasferimento della ricorrente. L'accertamento della Corte che l'APN ha ingiustamente omesso di procedere ad una indagine non cambierebbe quindi nulla alla situazione della ricorrente.

9 Per quanto riguarda la domanda di ristabilimento dell'ordine nella divisione, nemmeno essa è conforme a una delle domande contenute nelle due summenzionate lettere. Inoltre essa è del tutto vuota. La ricorrente non indica infatti, in proposito, alcun mezzo mediante il quale dovrebbe essere ristabilito l'ordine. Infine, e soprattutto, nessuna disposizione dello statuto attribuisce alla ricorrente il diritto di chiedere in generale che sia posto ordine in una divisione, dato che l'organizzazione dei servizi rientra nell'esclusiva responsabilità dell'amministrazione.

10 Per quanto riguarda la domanda di danni, essa non ha costituito oggetto d'un previo procedimento amministrativo. La suddetta domanda di danni non figurava nella lettera 28 febbraio 1985 né nel reclamo 30 luglio 1985.

11 Si deve quindi dichiarare che il ricorso è irricevibile.

12 Dato che il fascicolo di causa contiene tutto quanto è necessario per statuire, non si è ritenuto necessario sentire le parti nelle loro difese orali.

Sulle spese

13 A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 di detto regolamento, nei ricorsi proposti da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

statuendo a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura,

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) **Il ricorso è irricevibile.**

2) **Ognuna delle parti sosterrà le proprie spese.**

Fatto a Lussemburgo, il 18 marzo 1987.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della seconda sezione
T. F. O'Higgins